



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa  
Associazione Provinciale di  
Treviso

5/10/2011

Cna Provinciale Treviso  
Viale della Repubblica 154  
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax  
0422/315666  
<http://www.cnatreviso.it/>

## Oggetto

### **Prevenzione incendi - pubblicato il nuovo DPR di semplificazione dei procedimenti**

Il DPR 151/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 settembre, regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi, in armonia con le nuove norme sulla S.C.I.A. che si applica anche a questa materia e ribadisce l'impianto procedurale della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive.

Il decreto rivede gli elenchi delle attività già soggette al CPI, classificandole in tre categorie: A, B e C, in base alla crescente pericolosità e tenendo conto della dimensione dell'impresa, del settore di attività, dell'esistenza di specifiche regole tecniche e delle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Il DPR, per molte attività, contiene condizioni più favorevoli rispetto alla vecchia disciplina. Infatti in molti casi la soglia minima per ricadere nel campo di applicazione della normativa di prevenzione incendi non cambia ma aumenta di molto la soglia minima che assoggetta al parere di conformità e ancora più alta è la soglia per l'obbligo del CPI.

#### **Procedimenti previsti per le tre classi**

Le istanze vengono presentate tramite SCIA per tutte le tre classi ma si configurano tre diversi procedimenti da parte dei Vigili del Fuoco:

- per le istanze in classe A, a rischio basso, è eliminato il parere di conformità dei VVFF sul progetto. Su queste attività sono eseguiti sopralluoghi a campione; se l'esito è positivo, su richiesta dell'interessato, può essere rilasciato il verbale della visita tecnica;
- per le istanze in classe B, a rischio medio, è eseguito l'esame del progetto entro 30 gg. dalla presentazione, ed entro 60 viene data pronuncia sulla sua conformità; su queste attività sono eseguiti sopralluoghi a campione; se l'esito è positivo, su richiesta dell'interessato è rilasciato il verbale della visita tecnica;
- per le istanze in classe C, a rischio elevato, è eseguito l'esame del progetto entro 30 gg ed entro 60 viene fatta la pronuncia sulla sua conformità. Dopo la SCIA, entro 60 gg, viene fatto il controllo con sopralluogo su ogni attività. Dopo 15 giorni viene rilasciato il CPI.

Nel caso in cui i sopralluoghi a campione per le attività in classe A e B e quelli generalizzati per le attività in classe C diano esito negativo, il DPR prevede un tempo massimo di 45 giorni per conformarsi, pena il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti dannosi.

Non essendo definito il tempo massimo entro cui l'ente deve verificare l'avvenuta attuazione di queste misure e darne riscontro all'interessato, presumiamo si applichino i 30 giorni previsti dall'articolo 2 della Legge 241/90, sul procedimento amministrativo.

Le procedure e la modulistica per le istanze saranno regolate da un futuro DM

ma, fino alla sua emanazione le modalità di presentazione, e il contenuto delle domande restano quelli vigenti (DM 4.5.1998)

**Rinnovi** Anche per i rinnovi vi sono condizioni più favorevoli: l'istanza può essere fatta tramite dichiarazione in cui l'interessato attesta, che non sono intervenute variazioni che aggravino le condizioni di sicurezza antincendio.

La periodicità dei rinnovi è

- ogni 5 anni per la maggior parte delle attività;

- ogni 10 anni per le attività del punto 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77.

Gli enti e i privati responsabili delle attività soggette a rinnovo decennale presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro il 7.10.2017, per le attività con certificato di prevenzione incendi un tantum rilasciato precedentemente al 1° gennaio 1988;

b) entro il 7.10.2019, per le attività con certificato di prevenzione incendi un tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999

c) entro il 7.10.2021, per le attività con certificato di prevenzione incendi un tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tabella delle attività con rinnovo decennale	
nr. Allegato 	Descrizione attività
<b>6</b>	Reti di trasporto e di distribuzione, di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
<b>7</b>	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al DPR 24 maggio 1979, n. 886. ed al D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624
<b>8</b>	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.
<b>64</b>	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti.
<b>71</b>	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
<b>72</b>	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente allegato.
<b>77</b>	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri.

### **Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività per enti e privati non soggetti al decreto 81/2008**

Anche gli enti e i privati responsabili di attività non soggette alla disciplina del decreto legislativo n. 81/2008, hanno obblighi in materia di sicurezza:

- mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di

sicurezza antincendio adottate;

- effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione con le periodicità indicate dal Comando dei VVFF nel CPI o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA;

- assicurare un'adeguata informazione sui rischi di incendio connessi alla

propria attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

Anche questi soggetti sono tenuti ad adottare un apposito registro su cui annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, da rendere disponibile per i dei controlli di competenza del Comando dei VVFF.

### **Deroghe all'osservanza delle regole tecniche**

È prevista istanza di deroga al rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi, per i titolari delle attività dell'Allegato I, le cui caratteristiche non consentono l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti. Le modalità verranno definite con DM.

La deroga è concessa anche alle attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, ma che non rientrano tra quelle dell'Allegato I. Sulle richieste di deroga il comando provinciale esprime un parere motivato e lo invia alla direzione regionale, entro 30 giorni. La direzione regionale si pronuncia entro 60 giorni dal ricevimento del parere e ne dà riscontro al comando provinciale ed al richiedente.

**Disposizioni transitorie** Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall'allegato I ed esistenti al 7 ottobre 2011, devono espletare gli obblighi del Regolamento entro il 7 ottobre 2012

Gli enti e i privati esistenti al 7 ottobre 2011:

- se in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla sua scadenza devono procedere al rinnovo, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
- se hanno acquisito il parere di conformità, devono espletare gli adempimenti procedurali successivi (previsti all'articolo 4 del Regolamento);

*Regime transitorio per i depositi di GPL fino a 5 m3*

Fino all'adozione del DM dell'articolo 7, comma 2, all'istanza presentata per la messa in esercizio dei depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m<sup>3</sup> non a servizio delle attività dell'Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di conformità (già prevista all'articolo 7 del DM n. 37/2008);

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività (art. 6 del Regolamento)

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.